

DISCIPLINARE
TRA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E COMUNE DI TEGLIO
VENETO

**per l'intervento denominato "Lavori di adeguamento e realizzazione di una pista
ciclabile in via I. Nievo – S.P. n. 91 in Comune di Teglio Veneto"**

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____ (_____.____.2021) presso la sede della Città metropolitana di Venezia – Centro Servizi di Via Forte Marghera, n° 191 – Mestre (VE):

TRA

la **CITTA' METROPOLITANA VENEZIA**, con sede in Venezia - S. Marco n. 2662 – codice fiscale 80008840276, di seguito denominata "Città metropolitana", qui rappresentata dall'ing. _____, che interviene nella sua qualità di dirigente del Servizio Viabilità, esclusa ogni sua diretta e personale responsabilità;

il **COMUNE DI TEGLIO VENETO**, con sede in Via Roma, 9, partita iva 02112100272, di seguito denominato "Comune", qui rappresentato dal _____, che interviene nella sua qualità di _____ esclusa ogni sua diretta e personale responsabilità, in esecuzione della deliberazione _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- il Comune intende eseguire l'intervento denominato "Lavori di adeguamento e realizzazione di una pista ciclabile in via I. Nievo – S.P. n. 91 in Comune di Teglio Veneto", consistente nella _____ lungo la S.P. n. 91 "Strada Teglio Veneto";
- l'ambito di intervento ricade _____ nel centro abitato di Teglio Veneto;
- al fine di regolare le questioni di comune interesse è necessario definire a priori le competenze in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla gestione dell'opera di cui trattasi;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa narrativa è specificatamente approvata dalla Parti e costituisce il primo patto del presente disciplinare.

Art. 2 – Oggetto del disciplinare

L'oggetto del presente disciplinare riguarda la definizione puntuale delle modalità di della realizzazione, del finanziamento e dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento e realizzazione di una pista ciclabile in via I. Nievo – S.P. n. 91 in Comune di Teglio Veneto"

Art. 3 – Progettazione ed autorizzazione ad eseguire le opere

Il Comune assume a proprio carico l'intero onere di progettazione dell'intervento, in conformità alle disposizioni tecniche condivise.

La Città metropolitana, mediante un provvedimento dirigenziale, autorizzerà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 la realizzazione delle opere. L'autorizzazione verrà rilasciata sul progetto sviluppato a livello definitivo-esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

Inserire elenco documenti

Il Comune trasmetterà alla Città metropolitana copia dell'as-built per la presa d'atto dell'ingegnerizzazione del progetto.

Art. 4 – Finanziamento

Il Comune assume a proprio carico l'intero onere economico per il finanziamento complessivo del quadro economico generale di spesa dell'opera. In ogni caso, nessun onere potrà essere addebitato alla Città metropolitana per la realizzazione delle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 5 – Esecuzione delle opere e direzione lavori

Il Comune:

- svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- disporrà la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed individuerà l'eventuale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Città metropolitana, almeno una settimana prima, l'avvio dei lavori unitamente ai nominativi dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, del coordinatore in fase di esecuzione, e dell'impresa esecutrice.

La Città metropolitana, ferma restando la responsabilità in capo al Comune per la regolare esecuzione dell'intervento, si riserva di vigilare sull'esecuzione dei lavori tramite propri tecnici. Gli incaricati della Città metropolitana alla vigilanza avranno la facoltà di assistere ai lavori, ordinare prove, effettuare controlli, misurazioni, constatazioni ed accertamenti vari. Tali facoltà dovranno essere esercitate, per quanto possibile, in modo da evitare ritardi o sospensione dei lavori.

Il Comune dovrà fornire tutti i chiarimenti richiesti dagli incaricati della Città metropolitana al fine di facilitare il corretto svolgimento delle visite.

La vigilanza effettuata dalla Città metropolitana non esclude o riduce la responsabilità del Comune per la regolare esecuzione dei lavori e per eventuali danni, diretti o indiretti, comunque causati, a persone, animali e cose di cui al successivo articolo 10.

Art. 6 - Varianti alle opere

Il Comune dovrà realizzare le opere come da progetto autorizzato di cui al precedente articolo 3, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Comune potrà proporre alla Città metropolitana in sede esecutiva l'introduzione di varianti, utili per la migliore esecuzione delle opere, non comportanti sostanziali modifiche all'opera autorizzata e alle caratteristiche dell'intervento. A tal fine il Comune dovrà redigere un apposito progetto di variante su cui la Città metropolitana rilascerà la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

La Città metropolitana potrà richiedere al Comune l'introduzione, anche in corso lavori ed in fase di collaudo, di varianti che riterrà necessarie al solo fine di migliorare le finalità che l'opera intende perseguire.

Art. 7 – Aree necessarie per la realizzazione dell'intervento e concessione

Per la realizzazione dell'intervento, oggetto del presente disciplinare, non è prevista l'espropriazione di aree intestate ad altre ditte non firmatarie del presente atto, come indicate nella Tavola ___ facente parte del progetto definitivo-esecutivo.

La Città metropolitana concederà al Comune l'uso delle aree demaniali, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. del 16.12.1992, n. 495, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3. La concessione non sarà a titolo oneroso, come previsto dall'art. 54, comma 1, punto e), del "Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia" e avrà una durata pari a ventinove anni.

Art. 8 - Collaudo, consegna e cessione delle opere

Il Comune sarà responsabile delle operazioni di collaudo dell'opera.

La visita di collaudo finale dovrà avvenire alla presenza di un tecnico incaricato dalla Città metropolitana.

Il Comune dovrà comunicare alla Città metropolitana almeno quindici giorni prima la data programmata per lo svolgimento di detta visita e dovrà trasmettere copia del collaudo.

In ogni caso, dal giorno di ultimazione dei lavori di realizzazione, il Comune è responsabile della nuova pista ciclabile dal km al km ,della segnaletica ad essa afferente, dell'impianto di illuminazione pubblica, degli arredi urbani e delle opere a verde, e pertanto ne assume gli obblighi di custodia e di conservazione, nonché i relativi oneri.

Art. 9 - Manutenzione e gestione delle opere

Ad avvenuta conclusione dei lavori dell'intervento oggetto del presente disciplinare il Comune provvederà, in quanto custode delle opere, a propria cura e spese:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e custodia della pista ciclabile in fregio alla S.P. n. 91, dal Km ___ al Km ____, e della relativa segnaletica afferente alla pista ciclabile, in modo da garantirne la pubblica fruibilità in ogni condizione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a verde, nonché degli arredi urbani;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria all'intero impianto di raccolta delle acque meteoriche e delle relative condotte, pozzetti, caditoie/bocche di lupo;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione esistente, comprese le armature ed i corpi illuminanti, nonché alla gestione del contratto (apertura contratto e pagamento fatture di consumo) di fornitura dell'energia elettrica della potenza necessaria al funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica;
-

La Città metropolitana, in quanto ente proprietario, provvederà a propria cura e spese alla manutenzione ed alla gestione della S.P. n. 91 "Strada Teglio Veneto" come previsto dagli accordi in essere e dal vigente Codice della Strada.

Art. 10 - Danni a persone e cose

La Città metropolitana non assume alcuna responsabilità per danni a cose, persone o animali che dovessero derivare dal Comune nell'esecuzione o in dipendenza dell'intervento di cui all'articolo 2.

Art. 11 - Durata

Il presente disciplinare decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade pubbliche interessate dall'opera oggetto della presente convenzione.

Eventuali modifiche al presente testo dovranno essere concordate ed approvate formalmente dalle parti.

Per tutto quanto non convenuto espressamente si farà riferimento alle norme vigenti nonché alle disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo.

Art. 12 Controversie

Le eventuali controversie non risolte bonariamente verranno deferite al Tribunale di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente disciplinare viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.